Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 12-11-2025

Messaggio n. 3404

Allegati n.3

OGGETTO: **Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze - Competenze per le innovazioni, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 10 ottobre 2024. Istruzioni operative e contabili.**

1. Premessa

Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, anche Fondo) è stato istituito dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di erogare contributi a favore dei datori di lavoro privati volti a innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro e consentire così una graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel tempo, la dotazione del Fondo è stata più volte incrementata. In particolare, da ultimo, il decreto interministeriale 10 ottobre 2024, al quale è seguito l'Avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, approvato con decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, ha ridefinito l'ambito di applicazione della misura prevedendo, tra l'altro, il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze.

In questa edizione, il Fondo è stato denominato anche "Competenze per le innovazioni" in

quanto finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e a favorire nuova occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi in tali ambiti.

In base a quanto previsto dal citato decreto interministeriale 10 ottobre 2024, e dal citato Avviso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell'istruttoria delle istanze di ammissione al Fondo presentate dai datori di lavoro nel termine previsto in particolare dall'Avviso, ossia dal 10 febbraio 2025 al 10 aprile 2025.

Alle erogazioni dei contributi finanziari ai datori di lavoro provvede l'INPS.

I rapporti tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'erogazione degli interventi a carico del Fondo sono disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 9 ottobre 2020.

La convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze - Competenze per le innovazioni (di seguito, Convenzione) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 26 del 26 febbraio 2025, ed è stata sottoscritta in data 3 aprile 2025 (Allegato n. 1).

La Convenzione si pone in continuità con le precedenti convenzioni stipulate tra l'INPS e l'ANPAL, adottate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 16 dicembre 2020 (successivamente modificata con la deliberazione n. 109 del 21 dicembre 2020) e con la determinazione del Commissario straordinario n. 40 del 24 agosto 2023, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 22 settembre 2022, sottoscritte, rispettivamente, in data 28 dicembre 2020 e in data 4 dicembre 2023.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono istruzioni relative all'operatività della Convenzione in oggetto.

2. Istruzioni operative

Nell'ambito della Convenzione l'INPS provvede all'erogazione del contributo secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'istruttoria delle istanze presentate allo stesso Ministero dai datori di lavoro che intendono avvalersi degli interventi del Fondo.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasferisce in via preventiva all'Istituto le somme destinate al finanziamento del contributo e, dopo avere individuato i soggetti destinatari dei benefici, inoltra al medesimo la richiesta di erogazione del beneficio.

Lo scambio di dati tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'INPS – in relazione ai pagamenti – avviene mediante servizi di cooperazione applicativa basati sullo standard SOAP/XML. Per il trasporto delle comunicazioni dei servizi si utilizza il protocollo sicuro HTTPS/TLS; l'autenticazione ai servizi è basata sullo schema SSL *client authentication* mediante certificati digitali.

Per la disposizione e il monitoraggio dello stato dei pagamenti, l'Istituto mette a disposizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le funzionalità per:

- la trasmissione delle richieste di disposizione dei pagamenti comprensive di tutte le informazioni necessarie all'erogazione, fra le quali i dati del beneficiario, le coordinate di pagamento, l'importo da erogare e la causale di pagamento;
- la verifica dell'esito della disposizione di pagamento e, in caso di esito negativo, il

dettaglio della motivazione che ha determinato lo scarto;
- l'annullamento degli eventuali pagamenti erroneamente disposti. Tale funzionalità è attivabile per le sole disposizioni non ancora trasmesse dall'INPS alla Banca d'Italia.

Previa verifica della disponibilità della provvista occorrente per il pagamento del contributo, l'Istituto provvede all'emissione del pagamento sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, senza svolgere ulteriori verifiche, se non quella relativa alla corrispondenza della titolarità dei conti correnti indicati nel flusso di pagamento.

In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall'INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria. In tale caso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può procedere alla trasmissione *ex novo* delle relative disposizioni di pagamento delle somme reintroitate ove spettanti.

3. Istruzioni contabili

La Convenzione prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasferisca all'INPS, a titolo di anticipo sui pagamenti da disporre, dieci milioni di euro a valere sul PON SPAO, prima dell'avvio delle erogazioni del contributo. Gli altri trasferimenti di risorse a carico del Fondo sono effettuati dal suddetto Ministero, con cadenza trimestrale, anche in funzione dell'avanzamento delle erogazioni effettuate.

Le somme sono accreditate anticipatamente sulla contabilità speciale n. 1339, presso la sezione Tesoreria provinciale di Roma, intestata a INPS – Direzione Generale (IBAN IT75A0100004306CS0000009601), quale provvista finanziaria necessaria per il pagamento dei benefici e con le medesime modalità deve essere accreditata, a favore dell'INPS, la provvista occorrente per il recupero degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento (cfr. gli artt. 5 e 6 della Convenzione).

Ai fini della rilevazione contabile dell'onere per il pagamento delle misure di sostegno si istituisce (cfr. l'Allegato n. 2) la seguente serie di conti nell'ambito della Gestione per l'erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ):

- GPZ10339, GPZ35339, GPZ11339, GPZ00339 e GPZ25339.

Gli accreditamenti del MLPS effettuati a titolo di provvista e di rimborso spese postali e bancarie devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPZ10339 (causale FC 13001), in sezione AVERE sulla sede 0001, Direzione Generale (cfr. l'Allegato n. 3 - fase 1).

L'informazione sulla consistenza della provvista deve essere acquisita dall'applicativo di gestione della prestazione che la assume come limite di spesa per il pagamento dei benefici in argomento.

L'erogazione delle misure economiche in trattazione a carico del Fondo Nuove Competenze, come rifinanziato dal decreto interministeriale 10 ottobre del 2024, avviene con procedura accentrata ed è rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto automatizzato sulla contabilità di Direzione Generale, sede "0001", che consente l'assunzione del debito e viene generata la scrittura che addebita pari importo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e contestualmente è rilevato l'utilizzo della provvista mediante biglietti tipizzati (cfr. l'Allegato n. 3 - fase 2).

Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, rilevate sulla base del flusso telematico di rendicontazione della Banca d'Italia, imputate in AVERE al conto già in uso GPA10031, sono finalizzate a ricostituire, previa la rilevazione del reintroito, l'ammontare della provvista tramite imputazione automatica ai conti utilizzati per il pagamento originario, in

sezione contraria con contestuale chiusura delle partite aperte in fase di riaccertamento (cfr. l'Allegato n. 3 - fase 3).

Al conto GPA10031 è associato il codice bilancio già in uso e che per l'occasione è ridenominato come di seguito:

"3248 - Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al mercato del lavoro a carico del FNC (decreto MLPS e MEF,22.09.2022 e decreto MLPS10 ottobre 2024 – DEL.CDA 26/2025) – GPZ".

Delle somme riaccreditate e reintroitate automaticamente viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dello scambio dati previsto dalla Convezione, per rendere possibile allo stesso la valutazione dei motivi del riaccredito e la disposizione di eventuali nuove emissioni di pagamenti.

Infine, previa emissione della relativa fattura, la Direzione Generale (sede 0001) procede a rilevare il recupero degli oneri bancari e postali, addebitandolo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a valere sulla specifica provvista (cfr. l'Allegato n. 3 - fase 4).

Si riportano nell'Allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti e nell'Allegato n. 3 i biglietti contabili per fasi gestionali.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga